CAMERA DEI DEPUTATI N. 902

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

Modifica dell'articolo 60 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

Presentato alla Presidenza il 9 ottobre 1972

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 60 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, che prevede la nomina e la composizione della Commissione centrale di scrutinio per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, venne modificato parzialmente con legge 31 marzo 1969, n. 150, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 30 aprile 1969.

Con tale modifica fu aumentato il numero dei membri supplenti da nominarsi con decreto ministeriale; vennero dettate nuove norme circa la sostituzione, in seno alla Commissione, del direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, e la durata in carica dei membri non di diritto; ed infine si aumentò da due a tre il numero delle sottocommissioni che il Presidente della Commissione di scrutinio poteva formare, ravvisandone la necessità, per il tempestivo espletamento delle operazioni di scrutinio e se ne specificò la composizione ed i compiti.

Venne stabilito, inoltre, che la legge 31 marzo 1969, n. 150, avrebbe cessato « di avere efficacia al termine del terzo anno dal giorno della sua entrata in vigore ».

Quanto sopra premesso, va rilevato che, in occasione dell'emanazione di detta legge, fu posto in evidenza che l'elevato numero di funzionari partecipanti agli scrutini per la promozione per merito comparativo alle diverse qualifiche aveva reso necessaria da tempo la formazione delle due sottocommissioni previste dall'articolo 60 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196; che tali due sottocommissioni, pur sottoponendosi ad un gravoso lavoro, non erano state in grado di svolgere il loro compito con tempestività, avendo dovuto provvedere alla rinnovazione di numerosi scrutini annullati da decisioni del Consiglio di Stato; che ciò aveva determinato un notevole ritardo nell'espletamento degli scrutini annuali, con dannose conseguenze per la categoria interessata, oltre che per la stessa Amministrazione che non poteva avvalersi di organici completi nelle diverse qualifiche.

Allo stato attuale, non solo permangono le ragioni sopra specificate, che provocarono l'emanazione della legge 31 marzo 1969, n. 150, ma la situazione si è addirittura aggravata, dal momento che, nel frattempo, altri numerosi scrutini sono stati annullati da decisioni del Consiglio di Stato ed è necessario rinnovarli. A ciò si aggiunga che a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, l'Amministrazione dovrà procedere ad ulteriori nuovi scrutini.

Si rende pertanto indispensabile, per i motivi sopra esposti, ripristinare il funzionamento delle sottocommissioni previste dalla

citata legge 31 marzo 1969, n. 150, priva ormai di efficacia.

A tanto si provvede con l'unito disegno di legge col quale si dispone, tra l'altro, l'aumento del numero dei componenti supplenti in modo da consentire l'istituzione di quattro sottocommissioni, in luogo delle tre previste dalla legge n. 150 del 1969.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

I commi secondo, terzo, quinto e sesto dell'articolo 60 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con leggi 23 ottobre 1960, n. 1196, e 7 maggio 1965, n. 430 sono sostituiti dai seguenti:

Comma secondo: « Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti: tre del componente di cui alla precedente lettera *a*), scegliendoli tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni del titolare; tre del componente di cui alla precedente lettera *b*), scegliendoli tra i sostituti procuratori generali presso la Corte suprema di cassazione, e sei dei componenti di cui alle precedenti lettere *d*) ed *e*), scegliendoli tra i funzionari con qualifica di cancelliere capo di corte di appello o di segretario capo di procura generale presso la corte di appello ».

Comma terzo: « Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria è sostituito dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci, nonché da due magistrati da scegliersi tra i magistrati d'appello addetti al Ministero di grazia e giustizia, direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, nominati dal Ministro con il decreto predetto ».

Comma quinto: « I componenti della Commissione, ad eccezione dei membri di diritto, durano in carica due anni ».

Comma sesto: « Qualora si ravvisi necessario, per il tempestivo espletamento delle operazioni di scrutinio, il presidente della Commissione può formare, con il concorso dei componenti supplenti, quattro sottocommissioni, di cinque membri ciascuna, affidando la presidenza di tre di esse ai presidenti supplenti. In tal caso ogni sottocommissione espleta le operazioni per il conferimento delle promozioni a determinate qualifiche ».

ART. 2.

La presente legge cesserà di avere efficacia al termine del terzo anno dal giorno della sua entrata in vigore.